



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Relazione al Decreto Delegato

"Modifiche alla Legge 29 luglio 2013 n.101 in recepimento del Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, delle Decisioni (UE) 2019/2195 e 2020/2090 della B.C.E. e dell'Indirizzo (UE) 2020/2091"

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

1. PREMessa GENERALE

Tra gli *UE legal act* che San Marino deve recepire in adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione Monetaria sottoscritta il 27 marzo 2012 con l'Unione Europea e divenuta esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120, sono stati inseriti:

- a) il Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il Regolamento (CE) N.2532/98 sul potere sanzionatorio della Banca centrale europea;
- b) la Decisione (UE) 2019/2195 della Banca Centrale Europea, del 5 dicembre 2019, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo.

Entrambi i provvedimenti sono stati aggiunti nella sezione dell'*Annex* dedicata alle "disposizioni sulle banconote e monete in euro" ma la prima con un termine di recepimento fissato al 31 ottobre p.v., mentre la seconda, con scadenza al 31 dicembre 2021.

Considerato tuttavia che:

- entrambi i provvedimenti incidono su materie disciplinate dalla Legge 29 luglio 2013 n.101;
 - il primo provvedimento avrebbe comportato modifiche marginali, data l'assenza di diretti poteri sanzionatori della BCE sui gestori del contante di San Marino (Paese Terzo), poteri che vengono pertanto traslati, nei principi e nelle misure, sulla Banca Centrale nazionale;
- si è ritenuto di maggior efficienza concentrare in un unico Decreto Delegato di modifica della Legge n.101/2013 entrambi gli interventi.

Quando in seguito è pervenuta da Bruxelles la bozza di nuovo *Annex* in approvazione nel *Joint Committee* del prossimo 20 ottobre, contenente ulteriori due *legal act* in materia di banconote, dopo aver verificato che il loro recepimento avrebbe impattato sul solo articolo 6 della Legge 101/2013 avente ad oggetto "diritti d'autore e regime di riproduzione", si è ritenuto opportuno, nello stesso spirito di efficienza e chiarezza normativa, di convogliare nel medesimo Decreto Delegato di modifica della Legge 101/2013 anche questi ulteriori interventi.

Più in particolare trattasi della Decisione (UE) 2020/2090 della Banca Centrale Europea, del 4 dicembre 2020, che modifica la Decisione BCE/2013/10, e del connesso Indirizzo (UE) della Banca Centrale Europea, di pari data, che modifica l'Indirizzo BCE/2003/5; la *deadline* richiesta dall'U.E. per il recepimento di questi atti è il 30 settembre 2022, quindi in ogni caso prima della prossima riunione del *Joint Committee*.

Stante quanto sopra, il Decreto Delegato in esame allinea con un unico provvedimento modificativo dalla Legge 101/2013 (agli articoli 6, 31 e 34 e agli allegati I e IIa) tutta la normativa quadro sammarinese in materia di banconote, salvo per gli ulteriori interventi attuativi che Banca Centrale vorrà adottare in sede regolamentare.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

La tecnica di recepimento utilizzata è quella del Decreto Delegato, così come avvenuto per tutti gli altri *UE legal act* recepiti nell'ordinamento sammarinese negli ultimi anni, anche quando gli interventi si traducevano in modifiche o integrazioni di leggi, come nel caso in esame.

2. ANALISI DELL'ARTICOLATO

Articolo 1 (Finalità)

Il primo articolo introduce il provvedimento indicando, al primo comma, le normative europee al cui recepimento è preordinato, come di prassi nei decreti delegati di questa specie, ed al secondo comma, le parti della Legge n.101/2013 oggetto di aggiornamento.

Articolo 2 (Modifiche all'Allegato I della Legge 101/2013)

L'articolo 2 contiene tutte le modifiche all'Allegato I ed è composto di 3 commi:

- il primo interviene in modifica del paragrafo 1.1 per inserirvi l'eccezione legata ai distributori automatici di monete (brevemente CDM) quale nuova categoria di dispositivi rientranti nel perimetro applicativo della Legge;
- il secondo inserisce nella Tavola 1 la sezione C, dedicata ai predetti CDM, definiti come dispositivi che "*consentono ai clienti, inserendo banconote in euro, di ottenere monete*" previa autenticazione delle banconote stesse, che però non sono rimesse in circolo;
- il terzo comma interviene in modifica delle disposizioni poste in calce alla Tavola 2 riguardanti i dispositivi di trattamento banconote riservati al personale dei gestori professionali del contante.

Articolo 3 (Modifiche all'Allegato IIa della Legge 101/2013)

L'articolo 3 contiene tutte le modifiche all'Allegato IIa ed è composto di 3 commi volti ad aggiornare i protocolli tecnici per la rilevazione delle banconote inidonee o sospetti di falsità ai nuovi standard di cui alla Decisione (UE) 2019/2195, nonché ad inserire nel medesimo allegato la nuova Tavola 3 dedicata alla classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei distributori automatici di monete (brevemente CDM).

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 31 della Legge 101/2013)

Se gli articoli 2 e 3 sono quelli finalizzati al recepimento della Decisione (UE) 2019/2195, gli articoli 4 e 5 sono invece preordinati ad uniformare, compatibilmente alla peculiare situazione di San Marino quale Paese Terzo quindi esterno ai poteri sanzionatori della BCE, il Regolamento (UE) 2015/159.

Come chiarito nel verbale della riunione del *Joint Committee* del 2020, la delegazione europea, nella consapevolezza della specificità sammarinese e della circostanza che i poteri sanzionatori sui gestori del contante della Repubblica di San Marino sono esercitati dalla sua Banca Centrale, quale Autorità Nazionale ex L.101/2013, hanno inteso includere tale provvedimento in *Annex* al solo scopo di vedere comunque riconosciuta la sanzionabilità delle infrazioni rilevate rispetto anche a decisioni e regolamenti della BCE.

Tale obiettivo è stato indirettamente raggiunto attraverso l'integrazione al comma 1 dell'articolo 31, che, rinviando al successivo articolo 34, eleva decisioni e regolamenti BCE, per come necessariamente tradotti in disposizioni legislative o regolamentari sammarinesi, in norme cogenti e sanzionabili.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Il secondo comma dell'articolo 4 interviene ad integrazione del comma 2 dell'articolo 31 per prevedere espressamente il principio mutuato dalla disciplina europea secondo cui l'irrogazione della sanzione non esenta il gestore dall'adempimento dell'obbligo inadempito.

Il terzo ed ultimo comma, allinea la disciplina della pubblicazione delle sanzioni ex L.101/2013 mediante rinvio all'articolo 32 della Legge n.96/2005, garantendo così una maggiore resilienza dell'articolo 31 rispetto ad eventuali future modifiche statutarie per la Banca Centrale.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 34 della Legge 101/2013)

Come precisato sopra, le modifiche all'articolo 34, prevedendo l'onere di aggiornare la Legge 101/2013 ed i relativi allegati sulla base degli atti giuridici dell'Unione Europea di cui alla Convenzione Monetaria, ivi inclusi regolamenti e decisioni della BCE, sono finalizzate a renderle sanzionabili, seppur per il tramite della BCSM, anche in territorio sammarinese.

Nell'occasione la modificabilità per Decreto Delegato, coerentemente al sopravvenuto parere dell'Avvocatura dello Stato del 7 giugno 2018, prot. n. 65273, è stata estesa anche all'articolo di legge, oltre che ai suoi allegati.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 6 della Legge 101/2013)

L'articolo 6 della Legge 101/2013 viene modificato parzialmente, sostituendone unicamente i commi 2, 3, 5, 6, 8 allo scopo di conformarne il tenore ai contenuti della Decisione (UE) 2020/2090 del connesso Indirizzo (UE) 2020/2091. Più in particolare:

- viene integrata a livello tassonomico (ai commi 2 e 3) la distinzione tra:
 - a) riproduzioni illecite: tutte le riproduzioni che, in quanto non rientranti nei parametri del comma 5, si presumono idonee ad essere confuse con le banconote autentiche;
 - b) riproduzioni irregolari: sono le riproduzioni illecite più tutte quelle che violano comunque il diritto di autore della BCE, incluse quelle riproduzioni lesive della reputazione;
 - c) attività irregolari: tutte quelle (produzione, possesso, trasporto, diffusione, vendita, utilizzo ecc.) aventi ad oggetto riproduzioni irregolari;
- viene specificato nei parametri dimensionali di cui al comma 5 che la parola "specimen" (campione) può essere validamente sostituita da un suo sinonimo ed in altra lingua ufficiale dell'UE;
- vengono rafforzati al comma 8 i poteri inibitori di BCSM, quale Autorità Nazionale del Contante, estendendoli:
 - a) ad ogni attività irregolare, non più quindi limitatamente all'interruzione della produzione delle riproduzioni irregolari, salvo ordine di consegna della stesa;
 - b) quandanche svolta tramite siti internet purché aventi dominio (URL) sammarinese il tutto ovviamente dandone immediata comunicazione a BCE ed adoperando i modelli standard da quest'ultima predisposti.

Articolo 7 (Norme attuative)

L'articolo finale in esame contiene le disposizioni transitorie, volte a garantire continuità nella disciplina attraverso, da un lato, l'ultrattività delle disposizioni regolamentari già adottate da BCSM in attuazione della Legge 101/2013 e fino a loro espressa modifica, dall'altro lato, la decorrenza delle norme

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

introdotte dal presente Decreto, benché vigenti, secondo quanto sarà stabilito nella predetta regolamentazione attuativa, laddove necessaria.

A tale ultimo proposito, mentre gli articoli 2 e 3 del Decreto necessitano dell'intervento regolamentare di BCSM, per gli articoli 4, 5 e 6 non ricorre tale necessità.

IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Gatti -